

(N. 1151)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 giugno 1950 (V. Stampato N. 1270)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

e col **Ministro dei Trasporti**
(D'ARAGONA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 LUGLIO 1950

Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione Mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione del 50 per cento sui trasporti effettuati in base ai conti di debito presentati dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.